

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI**

(Chiarimento)

PROT. n° 0002177

770/032101 01 15 01A4RI

Roma, 17 febbraio 2011

OGGETTO: Quesito n° 756: D.M. 13.10.1994. Deposito di GPL. Determinazione della capacità.

Con riferimento al quesito formulato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pavia, trasmesso dalla Direzione Regionale Lombardia con la nota prot. 1293 del 28.01.2011 si comunica quanto segue.

Pur non essendoci indicazioni specifiche nel D.M. 13.10.1994 sulla determinazione della capacità complessiva del deposito si ritiene che, in analogia con quanto previsto dal titolo I punto 3 co. 2 b dell'allegato al D.M. 14.05.2004, quest'ultima sia data dalla somma delle capacità dei due insediamenti in quanto essi hanno in comune un unico punto di riempimento: è la presenza di quest'ultimo che determina l'unicità del deposito dal punto di vista tecnico e gestionale.

Pertanto si ritiene corretta l'interpretazione data dalla Direzione Regionale della Lombardia.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto dal Comando provinciale Vigili del fuoco di Pavia inerente l'ampliamento di un deposito di GPL, con particolare riferimento alle modalità di determinazione della capacità complessiva e dei relativi obblighi normativi.

Nel caso specifico l'ampliamento proposto dell'esistente deposito, di capacità geometrica pari a 100 m³, consisterebbe nell'installazione di ulteriori 2 serbatoi da 150 m³ cad. in area separata da strada comunale, prevedendo il rispetto delle distanze di sicurezza esterna tra i rispettivi centri di pericolo. I due insediamenti risulterebbero avere in comune il punto di travaso.

Il D.M. 13/010/1994 non fornisce indicazioni specifiche sulla determinazione della capacità complessiva del deposito e si ritiene che, in linea generale, l'esistenza di una linea di collegamento tra due gruppi di serbatoi non comporti necessariamente la somma delle singole capacità ai fini della determinazione della capacità complessiva (analogamente a quanto accade per depositi distinti connessi da oleodotto).

Nel caso specifico, pur considerando il rispetto delle distanze di sicurezza esterna tra i centri di pericolo, si ritiene invece che la capacità complessiva del deposito sia data dalla somma di quella dei due insediamenti, in quanto esiste un unico punto di travaso dal quale è possibile effettuare il carico/scarico del prodotto dal mezzo mobile ad uno qualsiasi dei serbatoi o viceversa. Ciò determina, a parere dello scrivente, dal punto di vista tecnico e gestionale, l'unicità del deposito, seppure distinto in due unità singolarmente recintate e separate da strada pubblica.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

Parere del Comando

Con riferimento all'oggetto si trasmette la richiesta del Geom. XXXXX inerente la determinazione di un deposito di gpl che con un ampliamento verrebbe diviso da una strada comunale.

L'operazione prevede la connessione ad un deposito esistente da 100 mc di due serbatoi da mc. 150 cad. con tubazioni interrato, oltre ad avere il punto di travaso e riempimento in comune come specificato nell'elaborato allegato.

Il quesito che viene posto è se considerare il tutto come unico deposito, per analogia a quanto previsto dal D.M. 14.05.2004 Titolo I art. 3, o due separati di cui il nuovo regolato dal D.L.gs 334/99, art. 6.

Lo scrivente Comando ritiene che i due insediamenti siano da considerare come due depositi separati in quanto gli stessi risulterebbero recintati e verrebbero rispettate le distanze di sicurezza esterna fra i due depositi (maggiore di quella interna). L'unione dei due depositi tramite tubazioni interrato configurerebbe quindi l'attività n. 6 dell'allegato al D.M. 16.02.82

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto superiore Ufficio.